

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto:	Lotto 1: Fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale operative Lotto 2: Fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale per visitatori/ospiti
Valore:	€ 141.750,00 (iva esclusa) così suddiviso: Lotto 1: € 72.000,00 Lotto 2: € 69.750,00
Procedura adottata:	negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma MEPA
Determina a contrarre:	delibera n. 455/2018 DEL C.d.A. del 25/09/2018
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016
Responsabile del Procedimento:	Dott. Stefano Pini
Codice Identificativo Gara- CIG:	Lotto 1: 7698796F6D Lotto 2: 7698809A29
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: <a href="mailto:centrale.committenza@unimib.it">centrale.committenza@unimib.it</a>
Referenti pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. 02.64486069 Dott.ssa Elisabetta Stefanoli –tel. 02.64485363

## **Art. 1 Oggetto del contratto**

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto:

Prestazione principale: la fornitura, presso gli edifici dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, dei seguenti due lotti di sedute per ufficio:

- LOTTO 1 Fornitura di n.450 sedute operative;
- LOTTO 2 Fornitura di n. 450 sedute visitatori/ospiti

Nonché come prestazione secondaria: il montaggio di 100 sedie per ciascun lotto, la consegna delle restanti sedie imballate e la garanzia di cinque anni per i prodotti forniti.

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/16 i beni oggetto della fornitura dovranno rispettare le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili).

## **Art. 2 Caratteristiche tecniche ed estetico funzionali**

### LOTTO 1) - SEDUTE OPERATIVE SU RUOTE CON BRACCIOLI E BASE A 5 RAZZE

La seduta operativa dovrà essere dotata di:

- braccioli in plastica;
- base girevole a 360° su ruote a cinque razze in nylon;
- struttura in metallo (verniciato a polveri, lucido o cromato);
- ruote pivotanti, autofrenanti ed antistatiche per pavimenti morbidi e duri;
- sedile regolabile in altezza per mezzo di colonna con pompa a gas sotto la seduta
- schienale, con supporto lombare, regolabile in inclinazione sincronizzato con il movimento del sedile completo di bloccaggio manuale in più posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello stesso. Possibilità di regolazione dei meccanismi in funzione del peso corporeo in modo da garantire l'adattabilità a ciascun soggetto ed utilizzo;
- rivestimento in tessuto ad alta resistenza, anti macchia, lavabile, ignifugo, alta solidità di colore alla luce artificiale, antiscivolo e traspirante. Imbottitura con poliuretano espanso flessibile;
- certificati in Classe 1 di reazione al fuoco e imbottiture in Classe 1IM;
- sedile in multistrato di faggio o pioppo con collanti a bassa fuoriuscita di formaldeide;
- marcature CE o equivalente.

### LOTTO 2) - SEDUTE OSPITI CON BRACCIOLI E BASE A 4 GAMBE

La seduta operativa dovrà essere dotata di:

- braccioli in plastica ancorati a supporti metallici tubolari;
- struttura in metallo (verniciato a polveri, lucido o cromato) con base su 4 gambe;
- rivestimento in tessuto ad alta resistenza, anti macchia, lavabile, ignifugo, alta solidità di colore alla luce artificiale, antiscivolo e traspirante. Imbottitura con poliuretano espanso flessibile;

- certificati in Classe 1 di reazione al fuoco e imbottiture in Classe IIM;
- sedile in multistrato di faggio o pioppo con collanti a bassa fuoriuscita di formaldeide;
- marcature CE o equivalente.

### ART. 3 – Normativa di riferimento

Le sedute dovranno essere conformi alle seguenti normative:

- UNI EN 1335-1: “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Dimensioni – Determinazione della dimensione (Tipo B o superiore);
- UNI EN 1335-2: “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio – Parte 2: Requisiti di sicurezza”
- UNI EN 1335-3: “Mobili per ufficio – Sedia da lavoro per ufficio – Parte 3: Metodi di prova”;
- UNI EN 16139; “Resistenza, durabilità e sicurezza –Requisiti per sedute non domestiche”
- D.lgs 81/2008;
- C.A.M di cui all'allegato 1 del Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2017;
- UNI 9175: “Reazione al fuoco di manufatti imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma - Metodo di prova e classificazione” – (tutti gli elementi costitutivi delle sedute dovranno essere certificati in Classe 1 di reazione al fuoco e le imbottiture in Classe IIM)

La rispondenza alle normative di riferimento dovrà essere comprovata in sede di gara mediante autocertificazione (**Allegato F**)

**NB: a comprova di quanto dichiarato nella seguente autocertificazione, verranno richiesti al soggetto primo in graduatoria, prima dell'aggiudicazione definitiva, copia dei relativi certificati.**

### Art. 4 -Importo a base d'asta

L'importo dell'appalto, posto a base d'asta, risulta essere di complessivi € 141.750,00 (iva al 22% esclusa) così come analiticamente riportato nella tabella seguente:

Tipologia	Prezzo Unitario (Iva esclusa)	Quantità	Totale (Iva esclusa)
Sedute operative	€ 160,00	450	72.000,00
Sedute ospiti	€ 155,00	450	69.750,00

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 81/08, trattandosi di una mera fornitura e non essendoci rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori, il costo per gli **oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso è stato posto pari a 0 “**zero**”.

L'importo risulta comprensivo della fornitura, trasporto, consegna, scarico a terra, montaggio di 100 sedie per ciascun lotto e garanzia per cinque anni presso il magazzino sito presso l'edificio U24, viale Sarca 336, 20126 Milano.

#### **Art. 5 - Tempistiche di consegna**

La consegna di tutte le sedute dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto (data accettazione RDO) all'interno della fascia oraria dalle ore 08.30 alle ore 16.00.

Si richiede che 100 sedie per ciascun lotto vengano montate direttamente dall'aggiudicatario presso l'edificio U24, mentre le restanti dovranno essere consegnate imballate (il montaggio di queste ultime sarà a cura dell'Ateneo).

Le operazioni di consegna non dovranno arrecare disturbo alle attività istituzionali dell'Ateneo e dovranno essere effettuate con mezzi idonei per non creare disagio alla viabilità circostante i luoghi di consegna.

#### **Art. 6 – Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

#### **Art. 7 - Forza maggiore**

Nel caso in cui l'Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al successivo art. 12, nonché – nel caso in cui l'Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte dell'Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

#### **Art. 8 - Responsabilità ed oneri dell'impresa aggiudicataria**

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'impresa. L'impresa aggiudicataria, sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare la fornitura. L'impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà consegnare all'Università copia delle denunce d'infortuni che dovessero occorrere ai propri dipendenti all'interno dei locali ove sarà installata l'apparecchiatura.

L'impresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

L'impresa aggiudicataria, in particolare, deve provvedere alle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui la Società è stabilita, dei tecnici occupati nelle prestazioni oggetto della presente fornitura.

#### **Art. 9 Penali**

Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7 ("Forza maggiore"), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all'art. 5 ("Tempistiche di consegna") l'impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo **tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille** dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In alternativa, su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, l'importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo (al netto dell'IVA) l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

#### **Art. 10 – Personale addetto all'appalto**

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti della categoria di appartenenza, negli accordi locali integrativi dello stesso (in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio) e nelle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e locali che interverranno nel corso del contratto.

Si obbliga altresì ad applicare ed a fare applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti tra soci.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti fiscali e assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi in vigore comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso d'appalto per tutti i dipendenti.

L'impresa aggiudicataria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria riconosce il diritto della stazione appaltante di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento di tutti gli obblighi legali e collettivi, nessuno escluso, a tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

#### **Art. 11 - Danni a terzi e cose**

L'impresa aggiudicataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto della fornitura.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest'ultima, che sarà tenuta prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

#### **Art. 12 – Clausola risolutiva espressa**

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- nel caso di fornitura di un bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura, il subappalto non autorizzato;
- quando l'impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto,

- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi l'Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

### **Art. 13 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

### **Art. 14 – Fatturazione e Pagamenti**

In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: 4Q9H82.

I pagamenti relativi all'intera fornitura saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell'Impresa aggiudicataria, in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7.

La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso.

Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di

Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.

#### **Art. 15 - Responsabile della fornitura per l'impresa**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto di fornitura, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile della fornitura stessa.

#### **Art. 16 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'Università provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

#### **Art. 17- Aggiunte al contratto**

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

#### **Art. 18 - Domicilio legale**

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

#### **Art. 19 – Legge applicabile al contratto**

Il contratto d'appalto per la fornitura servizio oggetto della presente gara, sarà disciplinato dalla legge italiana.

#### **Art. 20 – Controversie**

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del contratto d'appalto.

#### **Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultima sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate



al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

L'impresa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 22 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

#### **Art. 23– Tutela della Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 nonché del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro-tempore dell'Università. I dati forniti dall'Università o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati

#### **Art. 24- Composizione del Capitolato**

Il presente Capitolato è composto da n. 24 articoli redatti complessivamente in n. 9 pagine.

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Il Responsabile Unico del procedimento

Dott. Stefano Pini

[f.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05]